

# **BGer 2C\_263/2021 vom 31. März 2021**

Bundesgericht, 2021-03-31, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2C\\_263\\_2021](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_263_2021)

FR: TF 2C\_263/2021 du 31 mars 2021

IT: TF 2C\_263/2021 del 31 marzo 2021

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 146 IV 185 consid. 2).

### **E. 1.2**

Benché la decisione cantonale impugnata concerna entrambi i coniugi A.\_\_\_\_\_, il presente gravame è stato introdotto soltanto da A.A.\_\_\_\_\_ e verrà pertanto trattato unicamente nei suoi confronti. Le censure e le conclusioni che concernono più specificamente suo marito sfuggono ad un esame di merito.

### **E. 1.3**

La domanda di astensione del Giudice federale Seiler e della sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel giudizio sulla presente procedura ricorsuale è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell' art. 34 cpv. 1 LTF ( DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 e rinvii). Come già noto alla ricorrente, dalla partecipazione a sentenze terminate con un esito a lei sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione ( art. 34 cpv. 2 LTF ; sentenza 1C\_37/2021 del 9 febbraio 2021). Si può pertanto prescindere dall'avvio della procedura prevista all' art. 37 LTF .

### **E. 1.4**

Secondo la costante prassi del Tribunale federale, conosciuta dalla ricorrente (sentenza 1C\_37/2021 citata), il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione sulla composizione della Corte giudicante ( DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43). La relativa richiesta va pertanto respinta.

### **E. 2.1**

Conformemente all' art. 42 cpv. 2 LTF occorre spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché questa viola il diritto. Per quanto concerne più specificatamente le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale le esigenze di motivazione sono più severe. La parte ricorrente deve in effetti indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).

Nel caso concreto il ricorso non soddisfa le predette esigenze di motivazione. Esso infatti nulla contiene riguardo all'interpretazione arbitraria (cfr. DTF 140 I 201 consid. 6.1 e richiami) del diritto cantonale, segnatamente dell'art. 81 cpv. 2 della legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG; RL/TI 177.100), secondo il quale il denunciante non ha qualità di parte nel procedimento. Accontentarsi di contestare l'operato dei

magistrati segnalati al Consiglio della Magistratura rispettivamente quello dei membri della Commissione di ricorso sulla Magistratura medesima non è all'evidenza sufficiente.

### **E. 2.2**

Infine, le ulteriori conclusioni formulate dalla ricorrente (riferite ad altre cause, concernenti la costituzione di un tribunale intercantonale e di un tribunale d'appello straordinario, l'irrogazione di multe disciplinari o, infine, il proprio risarcimento) esulano dalla causa e sono ugualmente irricevibili.

### **E. 2.3**

Da quel che precede discende che il ricorso si palesa manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 LTF .

### **E. 3**

Visto quanto precede la richiesta della ricorrente di non prelevare spese, intesa quale generica domanda di assistenza giudiziaria, dev'essere respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole dell'impugnativa ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ). Le spese giudiziarie seguono quindi la soccombenza e sono poste a suo carico ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

### **E. 4**

Il Tribunale federale si riserva il diritto di archiviare senza risposta nuovi scritti concernenti la vertenza in discussione ( art. 42 cpv. 7 LTF ; sentenza 2F\_2/2021 del 3 febbraio 2021 consid. 4.3).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.